

di giorno, ma di notte eziandio, ad istanza degli Ecclesiastici, per pompa e accompagnamento. Erano le cose così avanzate, e i tempi così pericolosi, che queste assemblee davano gelosia al Pubblico pei disordini che nascer potevano, massimamente quando nei concorsi vi fossero stati contrarj partiti. Però fino dal 1360, 11 Marzo, dal M. C. furono vietate le congregazioni laiche *pro associando aliquem plebanum vel Clericum ad intrandum in tenutam alicujus beneficii, vel alia occasione pertinente ad ipsum beneficium, quae sit de pluribus tribus personis laicis*. Dalle quali espressioni si vede, che queste adunanze facevansi ancora per l'elezioni e possessi eziandio de' Titolati. Il Decreto leggesi disteso nel Corner XIV, 54, e sembra, che fosse commesso agli Avvogadori d'invigilare sulla di lui osservanza, trovandosi nel loro antico Capitolare: *Plebani in introitu plebium non habeant secum plures laicos tribus*. Fol. 126.

1105) Al possesso de' Piovani per consuetudine e decreto del C. X. debbe intervenire il Cancellier Patriarcale. Quindi abbiamo veduto nel 1630, 7 Novem. in S. Giovanni Crisostomo annullato l'atto di possesso di P. Giammaria Spadon a quella pieve, perchè preso senza l'intervento di quel Cancelliere. *Scompar*.

1106) Il timor di essere riprovati nell'esame per l'ignoranza faceva, che alcuni differivano buona pezza a prender il possesso di quelle Pievi, alle quali erano stati eletti. Per ciò il Patriarca Giovanni Trivisano sotto il dì 25 Luglio 1577, con Mandato espresso fece loro intendere, *Che gli eletti Piovani, vinta la loro negligenza, fra giorni 20*